



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

N. REGISTRO 14 Vado Ligure, 22/06/2026

Limitazioni all'uso di contenitori di vetro, bombolette spray e articoli pirotecnici in occasione dei festeggiamenti per la Festa Patronale di San Giovanni Battista del 24/06/2026.

IL SINDACO

VISTA la direttiva NR. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, a firma del Capo della Polizia, con la quale, a seguito dei noti fatti di Torino, è stata evidenziata la necessità che, in occasione delle manifestazioni pubbliche, siano adottate specifiche misure atte ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza, a salvaguardia dell'incolumità delle persone ed a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

POSTO che, già nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 08/06/2017, il Prefetto di Savona ha illustrato le tematiche sopra richiamate ai rappresentanti di alcuni Comuni rivieraschi, tra i quali Vado Ligure, soffermandosi in particolare sulle misure attinenti agli aspetti di safety di più diretta competenza delle organizzazioni comunali, poi puntualmente riportati nella circolare della stessa Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona, Prot. n. 15663 del 09/06/2017;

CONSIDERATO che tra le varie incombenze demandate alle Amministrazioni comunali per la sicura gestione delle manifestazioni pubbliche è indicata quella della *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità.”*;

VALUTATO che, in occasione di eventi che comportano la concentrazione di numerose persone in spazi pubblici, la somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro può determinare specifiche situazioni di pericolo per i presenti ed i passanti, in particolare in caso di lancio o abbandono a terra dei contenitori, specie se infranti, generando anche fenomeni e percezioni di degrado urbano ed una limitazione alla libera fruizione delle aree d'uso comune;

RITENUTO quindi necessario, come già fatto negli anni passati, adottare misure restrittive della vendita, somministrazione e porto di bevande in contenitori di vetro atte ad evitare gli effetti negativi sopra evidenziati, con riferimento al periodo ed ai luoghi interessati dai festeggiamenti per la Festa Patronale di S. Giovanni Battista del 24/06/2026, sussistendo i dovuti presupposti di ordine cautelativo, visto il notevole afflusso di pubblico atteso in occasione dello spettacolo pirotecnico del 23/06/2026 e durante la fiera che si svolgerà nell'intera giornata del 24/06/2026;

ATTESO che l'inosservanza dei precetti imposti con la presente ordinanza, salvo che il fatto non assuma più grave rilevanza penale, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre spese di notificazione e di procedimento;

CONSIDERATO opportuno prevedere che, in caso di violazione del divieto di portare nei luoghi sopra indicati bevande in contenitori di vetro, l'organo di Polizia accertatore possa diffidare verbalmente il trasgressore a gettare in un cestino dei rifiuti il contenitore, eventualmente versandone il contenuto in un recipiente consentito e, in caso di pronta ottemperanza all'invito, non procedere alla contestazione dell'infrazione;

VALUTATO che, anche a seguito di altri drammatici fatti di cronaca (tragedia nella discoteca di Corinaldo), si evidenzia l'opportunità di adottare ulteriori misure a tutela della sicurezza urbana, della pubblica incolumità e della quiete, consistenti nel divieto di introdurre ed utilizzare negli spazi di aggregazione interessati dagli eventi in oggetto spray urticanti e più in generale bombolette spray, nonché qualsivoglia tipologia di articolo pirotecnico;

VISTE le successive circolari ministeriali inerenti le misure di sicurezza da adottare in occasione delle manifestazioni pubbliche con, in ultimo, la direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 (direttiva "Piantedosi");

RICHIAMATI:

- L'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come di recente novellato dal D.L. 20/04/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2017, n. 48;
- L'art. 12 del D.L. 14/2017, convertito in L. 48/2017, laddove è previsto che *"1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."*;

ORDINA

per i motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indicati in premessa, in concomitanza con i festeggiamenti per la Festa Patronale di S. Giovanni Battista del 24/06/2026:

- 1) il **DIVIETO** generalizzato di vendita di bevande in contenitori di vetro per tutti gli esercenti di attività commerciali, laboratori artigianali, pubblici esercizi e circoli privati presenti sul territorio comunale (anche se la vendita avviene attraverso distributori automatici), dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dei giorni 23 e 24 giugno 2026;
- 2) il **DIVIETO** generalizzato di somministrazione di bevande in contenitori di vetro per tutti i pubblici esercizi presenti nei luoghi più direttamente interessati dai festeggiamenti e dalle correlate concentrazioni di persone di seguito elencati, nel periodo compreso tra le ore 16.00 del 23/06/2026 e le 02.00 del 25/06/2026:
 - in tutta la passeggiata a mare (Giardini Colombo – Lungomare Matteotti – Nuova Passeggiata di Levante afferente alla Via Aurelia, compresi gli accessi da Via Petrarca, Via Pellico e Via Aurelia);
 - nel Piazzale S. Lorenzo - Piazzale Marittimo;
 - in tutte le vie e piazze del centro pedonale di questo Comune (Via Gramsci, Via Vittorio Emanuele II, Via IV Novembre, Via Marconi, Via Parini, Via Fiume, P.zza Cavour, Via Garibaldi, Via Mazzini, Via Chiabrera, Via Leon Pancaldo);

- nel tratto della SS1 Via Aurelia compreso tra l'intersezione con Via Trieste ed il confine con il Comune di Savona;
 - in Via XXV Aprile, Via Ferraris (dall'intersezione con Via Aurelia fino al cavalcavia ferroviario) e P.zza Corradini;
salvo che il consumo avvenga esclusivamente e per intero sul posto, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne del pubblico esercizio (tipo dehor e spazi similari). L'esercente è chiamato ad informare gli avventori della necessità che il consumo avvenga con tali modalità/limitazioni e del divieto di uscire, anche solo momentaneamente, dagli spazi del pubblico esercizio con i contenitori di vetro;
- 3) il **DIVIETO** per i consumatori di portare bottiglie, bicchieri ed altri contenitori di vetro nei suddetti luoghi più direttamente interessati dai festeggiamenti, nel periodo compreso tra le ore 16.00 del 23/06/2026 e le 02.00 del 25/06/2026; In caso di violazione del divieto di portare nei luoghi sopra indicati bevande in contenitori di vetro, l'organo di Polizia accertatore potrà diffidare verbalmente il trasgressore a gettare in un cestino dei rifiuti il contenitore, eventualmente versandone il contenuto in un recipiente consentito e, in caso di pronta ottemperanza all'invito, non procedere alla contestazione dell'infrazione;
- 4) il **DIVIETO** di introdurre ed utilizzare negli spazi di aggregazione summenzionati spray urticanti e più in generale bombolette spray, nonché qualsivoglia tipologia di articolo pirotecnico, nel periodo compreso tra le ore 16.00 del 23/06/2026 e le 02.00 del 25/06/2026;

DISPONE

che la presente ordinanza, oltre che pubblicata nelle forme di legge, sia comunicata, mediante trasmissione di copia della stessa, alla Prefettura – U.T.G. di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Stazione Carabinieri di Vado Ligure, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, nonché alle Associazioni di categoria degli esercenti maggiormente rappresentative a livello locale, affinché quest'ultime ne diano capillare notizia agli operatori economici interessati.

Al fine di dare massima diffusione pubblica ai contenuti dispositivi del presente atto, si prevede, altresì, la pubblicazione di specifico avviso nella sezione "prima pagina" del sito internet istituzionale dell'Ente, sul profilo facebook comunale e sui pannelli informativi presenti sul territorio comunale.

I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, in conformità alle previsioni del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2003 e secondo quanto stabilito dalla legge n. 689/1981.

È fatta salva l'applicazione di eventuali diverse sanzioni previste dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile all'ambito materiale in questione.

Sono incaricati dell'esecuzione e del controllo sull'osservanza della presente ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi alla presente ordinanza è il Comando di Polizia Municipale, con sede in Via Alla Costa 3, 17047 - Vado Ligure (SV), tel. n. 019 2160016, fax n. 019 2161112, PEC corpomp@cert.comune.vado-ligure.sv.it.

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Domenico Cerveno.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio comunale.

Dalla Residenza Municipale.

IL SINDACO

Fabio Gilardi

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)